



COMUNE DI VALENZA

ALLEGATO A alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del .././2022

Modificare l'articolo 2 "Aree comunali", comma 3, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. <i>Omissis</i> 2. <i>Omissis</i> 3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:</p> <p>a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile; b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune; d. le occupazioni relative ad innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.</p>	<p>1. <i>Omissis</i> 2. <i>Omissis</i> 3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:</p> <p>a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile; b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune; d. le occupazioni annuali effettuate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.</p>



Modificare l'articolo 4 "Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi", comma 1, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:</p> <p>a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste; b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate; c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento. Fa eccezione il caso di versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 11 co. 2.</p>	<p>1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:</p> <p>a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste; b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate; c. <i>abrogata.</i></p>

2. <i>Omissis.</i> 3. <i>Omissis.</i> 4. <i>Omissis.</i> 5. <i>Omissis.</i> 6. <i>Omissis.</i> 7. <i>Omissis.</i>	2. <i>Omissis.</i> 3. <i>Omissis.</i> 4. <i>Omissis.</i> 5. <i>Omissis.</i> 6. <i>Omissis.</i> 7. <i>Omissis.</i>
--	--



Modificare l'articolo 5 "Indennità e sanzioni", comma 2, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. <i>Omissis.</i> 2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti ; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo precedente. 3. <i>Omissis.</i> 4. <i>Omissis.</i> 5. <i>Omissis.</i>	1. <i>Omissis.</i> 2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come annuali ; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come giornaliere e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo precedente. 3. <i>Omissis.</i> 4. <i>Omissis.</i> 5. <i>Omissis.</i>



Inserire l'articolo 5 bis "Sanzioni per omesso versamento" come segue:

1. *Alle occupazioni e alla diffusione dei messaggi pubblicitari effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento, con l'eccezione del versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 11 co. 2, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del Canone o dell'indennità di cui al precedente art. 5 co. 1, né superiore al doppio dello stesso, da notificarsi agli interessati entro 180 giorni dall'accertamento della violazione.*
2. *Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).*



Modificare l'articolo 11 "Versamenti" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Il versamento del Canone patrimoniale, con	1. Il versamento del Canone patrimoniale, con

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, è effettuato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, utilizzando una delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> conto corrente di tesoreria del Comune; conto corrente postale intestato al Comune; piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale); modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. <p>2. <i>Omissis.</i></p> <p>3. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato. Nelle more dell'attivazione della piattaforma PagoPA possono essere utilizzate le modalità di pagamento di cui al comma 1.</p> <p>4. È ammessa la possibilità di versamento in rate trimestrali anticipate, scadenti ciascuna all'ultimo giorno del primo mese del trimestre, qualora l'importo del Canone dovuto sia superiore ad € 500,00.</p> <p>5. <i>Omissis.</i></p>	<p>arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, è effettuato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il 31 gennaio di ciascun anno, utilizzando una delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> conto corrente di tesoreria del Comune; conto corrente postale intestato al Comune; piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale); modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. <p>2. <i>Omissis.</i></p> <p>3. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché quelli dovuti dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato. Nelle more dell'attivazione della piattaforma PagoPA possono essere utilizzate le modalità di pagamento di cui al comma 1.</p> <p>4. Qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 500,00, il versamento è effettuato in quattro rate trimestrali anticipate, scadenti ciascuna all'ultimo giorno del primo mese del trimestre. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione nel termine previsto per il versamento della prima rata.</p> <p>5. <i>Omissis.</i></p>



Modificare l'articolo 14 "Soggetti passivi", comma 2, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. <i>Omissis.</i></p> <p>2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.</p>	<p>1. <i>Omissis.</i></p> <p>2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare della concessione e da tutti gli altri soggetti che occupano, anche in via mediata, il suolo pubblico mediante utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. Qualora l'occupazione sia effettuata in settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture stesse e i soggetti titolari del contratto di vendita dal bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
	occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale dei cavi e delle condutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.



Modificare l'articolo 15 "Tipologie di occupazioni", come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in: a. Permanenti , ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, ovvero le occupazioni aventi durata non inferiore a 365 giorni continuativi ma con carattere ricorrente e ripetitivo; b. Temporanee , vale a dire le occupazioni di durata inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.	1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in: a. annuali , ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, ovvero le occupazioni aventi durata non inferiore a 365 giorni continuativi ma con carattere ricorrente e ripetitivo; b. giornaliere , vale a dire le occupazioni di durata inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.



Modificare l'articolo 16 "Determinazione del Canone per le occupazioni", comma 3, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. <i>Omissis</i> . 2. <i>Omissis</i> . 3. In caso di occupazioni permanenti , ai fini della determinazione della durata di cui al comma 1 lett. a), l'eventuale periodo residuo di durata inferiore a 365 giorni derivante dalla cessazione dell'occupazione, è considerato in proporzione all'intero anno, applicando la frazione in dodicesimi corrispondente. A questo scopo, il mese è computato per intero qualora l'occupazione si sia protratta per almeno 15 giorni; diversamente il mese non viene computato.	1. <i>Omissis</i> . 2. <i>Omissis</i> . 3. In caso di occupazioni annuali , ai fini della determinazione della durata di cui al comma 1 lett. a), l'eventuale periodo residuo di durata inferiore a 365 giorni derivante dalla cessazione dell'occupazione, è considerato in proporzione all'intero anno, applicando la frazione in dodicesimi corrispondente. A questo scopo, il mese è computato per intero qualora l'occupazione si sia protratta per almeno 15 giorni; diversamente il mese non viene computato.



Modificare l'articolo 18 "Criteri di calcolo del Canone", come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo: a. per le occupazioni permanenti , il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una	1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo: a. per le occupazioni annuali , il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 13;</p> <p>b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;</p> <p>c. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.</p>	<p>obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 13; alle occupazioni annuali effettuate con distributori di carburante e serbatoi, il Canone è dovuto in misura forfettaria, ferma restando la maggiorazione di cui al successivo art. 19 co. 5;</p> <p>b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00; è dovuto un canone forfettario pari a € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003, secondo quanto previsto all'art. 1 co. 831 bis L. 160/2019;</p> <p>c. per le occupazioni giornaliere, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.</p>



Modificare all'articolo 19 "Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il Canone è ridotto del 50%:</p> <p>a. in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo, politico e sociale;</p> <p>b. in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;</p> <p>c. in caso di occupazioni che vengono realizzate</p>	<p>1. Il Canone è ridotto del 50%:</p> <p>a. in caso di occupazioni effettuate da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo, politico e sociale;</p> <p>b. in caso di occupazioni realizzate da associazioni ed enti senza scopo di lucro;</p> <p>c. in caso di occupazioni che vengono realizzate</p>

<p>con spettacoli viaggianti, giostre e simili e solo per le superfici eccedenti i 100 mq.</p> <p>2. Il Canone è altresì ridotto:</p> <p>a. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo;</p> <p>b. nella misura del 35% per le occupazioni temporanee e permanenti degli spazi sovrastanti il suolo comunale;</p> <p>3. <i>Omissis.</i></p> <p>4. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni temporanee:</p> <p>a. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, e del tempo libero non comporti attività commerciali, e di durata non superiore a 24 ore;</p> <p>b. <i>Omissis</i>;</p> <p>c. <i>Omissis</i>;</p> <p>d. <i>Omissis</i>;</p> <p>e. <i>Omissis</i>;</p> <p>f. <i>Omissis</i>;</p> <p>g. <i>Omissis</i>;</p> <p>h. <i>Omissis</i>;</p> <p>i. <i>Omissis</i>;</p> <p>j. <i>Omissis</i>;</p> <p>k. occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;</p> <p>l. <i>Omissis</i>;</p> <p>m. <i>Omissis</i>;</p> <p>n. <i>Omissis</i>.</p> <p>5. <i>Omissis.</i></p>	<p>con spettacoli viaggianti, giostre e simili nonché con veicoli/carovane annesse a tali spettacoli, e solo per le superfici eccedenti i 100 mq.</p> <p>2. Il Canone è altresì ridotto:</p> <p>a. del 75% per le occupazioni annuali del sottosuolo;</p> <p>b. del 65% per le occupazioni giornaliere e annuali degli spazi sovrastanti il suolo comunale;</p> <p>c. dell'85% per le occupazioni giornaliere effettuate con dehors per la somministrazione di alimenti e bevande, protratte per almeno 90 giorni consecutivi nello stesso anno solare</p> <p>3. <i>Omissis.</i></p> <p>4. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni giornaliere:</p> <p>a. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, e del tempo libero non comportanti attività commerciali, e di durata non superiore a 24 ore;</p> <p>b. <i>Omissis</i>;</p> <p>c. <i>Omissis</i>;</p> <p>d. <i>Omissis</i>;</p> <p>e. <i>Omissis</i>;</p> <p>f. <i>Omissis</i>;</p> <p>g. <i>Omissis</i>;</p> <p>h. <i>Omissis</i>;</p> <p>i. <i>Omissis</i>;</p> <p>j. <i>Omissis</i>;</p> <p>k. occupazioni promosse per manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;</p> <p>l. <i>Omissis</i>;</p> <p>m. <i>Omissis</i>;</p> <p>n. <i>Omissis</i>.</p> <p>5. <i>Omissis.</i></p>
--	---



Modificare all'articolo 20 "Procedimento di concessione", comma 1, come segue:

<p><i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i></p>	<p><i>Versione modificata</i></p>
<p>1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico, sia che comportino o meno la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune.</p> <p>2. <i>Omissis.</i></p>	<p>1. Tutte le occupazioni annuali o giornaliere di suolo pubblico, sia che comportino o meno la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune.</p> <p>2. <i>Omissis.</i></p>



Modificare all'articolo 21 "Domanda di occupazione", commi 1 e 4, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve farne apposita domanda, in carta legale da presentare all'Ufficio protocollo generale, con congruo anticipo rispetto alla data nella quale si intende iniziare le occupazioni. In particolare, la domanda dovrà prevenire al Comune:</p> <p>a. almeno entro 30 giorni per le occupazioni permanenti, nonché per le occupazioni con luminarie natalizie per le quali è prevista la comunicazione di cui all'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana;</p> <p>b. almeno entro 15 giorni per quelle temporanee;</p> <p>c. almeno 10 giorni prima in caso di occupazioni occasionali.</p> <p>2. <i>Omissis.</i></p> <p>3. <i>Omissis.</i></p> <p>4. In caso di piccole occupazioni temporanee, la domanda deve essere corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.</p> <p>5. <i>Omissis.</i></p>	<p>1. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve farne apposita domanda, in carta legale da presentare all'Ufficio protocollo generale, con congruo anticipo rispetto alla data nella quale si intende iniziare le occupazioni. In particolare, la domanda dovrà prevenire al Comune:</p> <p>a. almeno entro 30 giorni per le occupazioni annuali, nonché per le occupazioni con luminarie natalizie per le quali è prevista la comunicazione di cui all'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana;</p> <p>b. almeno entro 15 giorni per quelle giornaliere;</p> <p>c. almeno 10 giorni prima in caso di occupazioni occasionali.</p> <p>2. <i>Omissis.</i></p> <p>3. <i>Omissis.</i></p> <p>4. In caso di piccole occupazioni giornaliere, la domanda deve essere corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.</p> <p>5. <i>Omissis.</i></p>



Modificare all'articolo 27 "Rinnova, proroga e rinuncia della concessione", comma 4, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. <i>Omissis.</i></p> <p>2. <i>Omissis.</i></p> <p>3. <i>Omissis.</i></p> <p>4. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.</p>	<p>1. <i>Omissis.</i></p> <p>2. <i>Omissis.</i></p> <p>3. <i>Omissis.</i></p> <p>4. Per le occupazioni annuali il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.</p>



Modificare all'articolo 36 "Caratteristiche degli impianti pubblicitari", comma 1, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le caratteristiche e le tipologie degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II, Capo I, par. 3 del D.P.R. 495/1992 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.</p>	<p>1. Le caratteristiche e le tipologie degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, del Titolo II, Capo I, par. 3 del D.P.R. 495/1992 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento comunale sulle</p>

2. <i>Omissis.</i> 3. <i>Omissis.</i>	insegne e nel Piano generale degli impianti pubblicitari, ove compatibili con le norme vigenti. 2. <i>Omissis.</i> 3. <i>Omissis.</i>
--	---



Modificare all'articolo 56 "Versamenti" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio. Nelle more dell'attivazione della piattaforma PagoPA possono essere utilizzate le modalità di pagamento di cui al comma 1 del precedente art. 11.	1. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio. Nelle more dell'attivazione della piattaforma PagoPA possono essere utilizzate le modalità di pagamento di cui al comma 1 del precedente art. 11. 2. Qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 500,00, il versamento è effettuato in quattro rate trimestrali anticipate, scadenti ciascuna all'ultimo giorno del primo mese del trimestre. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione nel termine previsto per il versamento della prima rata. 3. Il Canone non è dovuto qualora il suo ammontare sia di importo inferiore a € 5,00.



Modificare all'articolo 57 "Abrogazioni", comma 2, come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. <i>Omissis.</i> 2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la COSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.	1. <i>Omissis.</i> 2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la COSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.